



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 14/06/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

PICUNO CARLO, Presidente

DE LUCA TOBIA, Relatore

TOSI SERGIO MARIO, Giudice

in data 14/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 962/2024 depositato il 28/03/2024

proposto da

Alessandra Zamparelli - ZMPLSN41H42E506M

Difeso da

Alessia Mirabile - MRBLSS90R44D883Z

ed elettivamente domiciliato presso alessia.mirabile@ordavvle.legalmail.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Lecce

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Comune di Lecce - Via Rubichi 16 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.comune.lecce.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INTIMAZ. PAG. n. 05920239014680521000 IMU 2014

contro

Ag.entrare - Riscossione - Lecce

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220026772160000 IMU 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2024 depositato il 14/06/2024

Richieste delle parti:

Parte ricorrente conferma la cessazione della materia del contendere, chiede la condanna di controparte alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato, a mezzo pec, all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecce il 12.03.2024, al Comune di Lecce il 12.03.2024 ed inviato a questa Corte di Giustizia di 1° grado di Lecce il 28.03.2024 la Signora Zamparelli Alessandra, C.F. ZMPLSN41H42E506M, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Mirabile e presso il cui studio, sito in Lecce (LE) via Braccio Martello 2, eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n 05920239014680521000 del valore di € 4.804,12 (relativa ad IMU 2014) notificata il 14.02.2024 contenente la cartella esattoriale n. 05920220026772160000.

La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento e contestualmente anche la suindicata cartella di pagamento per i seguenti motivi di diritto:

- 1) Nullità della notifica della cartella esattoriale indicata nell'intimazione di pagamento per violazione di legge- Inesistenza della stessa' – Violazione art. 7 L. 890/82 – 60 DPR 600/73 – Corte Cost. N. 346/98
- 2) Omessa notifica avvisi di accertamento da parte del Comune di Lecce.
- 3) Prescrizione crediti intimazioni di pagamento.
- 4) Violazione e falsa applicazione art. 7 Legge 212/2000- Violazione e falsa applicazione art. 3 Legge 241/1990 - Violazione del principio di chiarezza e precisione. Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Illogicità Nullità .
- 5) Illegittimà delle cartelle di pagamento per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli importi indicati nel dettaglio addebiti dell'intimazione opposta- violazione del diritto di difesa.

La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi;

Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER) si costituiva, in data 03.05.2024, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.

Concludeva chiedendo:

-in via preliminare ed assorbente, rilevare l'intervenuta decadenza di controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 del D.Lgs. n. 546/92;

- nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, rigettare lo stesso;

- in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in proprio favore.

Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio in data 28.05.2024, evidenziando che l'Ufficio aveva provveduto ad annullare l'avviso d'accertamento IMU 2014, atto presupposto alla cartella di pagamento n. 05920220026772160000 ed alla successiva intimazione di pagamento n 05920239014680521000 e conseguentemente scaricava il ruolo in carico all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il provvedimento veniva notificato, a mezzo pec, al procuratore costituito in data 25.05.2024, e depositato in atti.

Concludeva chiedendo di voler dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

La ricorrente insisteva sul pagamento delle spese da parte delle resistenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come esposto in narrativa, il Comune di Lecce ha provveduto ad annullare l'avviso d'accertamento IMU 2014, atto presupposto alla cartella di pagamento n. 05920220026772160000 ed alla successiva intimazione di pagamento n 05920239014680521000 e conseguentemente a depositare la documentazione attestante la scarica del ruolo in carico all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Questa Corte ritiene, però, di doversi pronunciare sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, aderendo alla giurisprudenza prevalente in materia.

“In caso di cessazione della materia del contendere per l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, il contribuente può legittimamente richiedere il pagamento delle spese di lite, le quali devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale”; (Comm. trib. reg. Bologna, -Emilia-Romagna- sez. XIII, 22/10/2020, n.1115; Comm. trib. prov.le Salerno sez. XII, 28/10/2020, n.1864;)

“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (Corte Cassazione del 11/08/2022 n.24714; sentenza del 29/11/2016 n. 24234)

Nel caso in esame Corte Cassazione del 11/08/2022 n.24714 non sussistono giusti motivi, in considerazione degli sviluppi della vicenda processuale in esame, per la compensazione delle spese di lite, che vanno poste a carico delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria I° di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Lecce e l'Agenzia delle Entrate - riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 ciascuna oltre accessori da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.